



# COMUNE DI CUNEO

## CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 6

MODIFICA AREE DI SOSTA PROLUNGATA PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI  
PRODOTTI ALIMENTARI E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE A MEZZO DI  
VEICOLI AUTORIZZATI -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco SERALE LUCA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98 "Decreto Bersani" di Liberalizzazione del commercio e della Legge Regionale 28/99 e successivi provvedimenti attuativi il Comune di Cuneo ha, con deliberazione n. 66 adottata dal Consiglio Comunale in seduta del 9 aprile 2002, provveduto alla reistituzione dei mercati su area pubblica e contestualmente provveduto alla regolamentazione delle aree mercatali;

Considerato che si è ritenuto necessario, con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del 25.11.2008 provvedere ad attivare una prima fase di sperimentazione di un anno per sistemare e regolarizzare le forme di commercio su area pubblica extramercatale ed in particolare necessario regolare la vendita su aree extramercatali di genere alimentari annessa a somministrazione di alimenti e bevande effettuata a mezzo di veicoli a ciò attrezzati ed adibiti;

Considerato altresì che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 25.5.2010, si è provveduto ad affidare in regime di autorizzazione per il commercio di prodotti alimentari e di somministrazione a mezzo veicoli attrezzati cosiddetti "Autobanchi";

Valutato che ad oggi l'esercizio di tale attività avviene sulla base di autorizzazione di tipo B per il commercio in forma itinerante che consente all'operatore di sostare sul medesimo punto per un lasso di tempo massimo di 1 ora con l'obbligo di spostamento, dopo tale lasso di tempo, di almeno 500 metri; sulla base della previsione del precitato regolamento comunale il limite massimo per l'esercizio di tale attività è fissato tra le ore 7 del mattino e le ore 22 di sera;

Visto che la situazione che si sta concretizzando parrebbe diversa dalle modalità che attualmente regolamentano tale forma di vendita in quanto l'attività risulterebbe non esercitata in forma itinerante strettamente intesa poiché gli esercenti sosterebbero nel medesimo posto per periodi prolungati ed in una fascia che comprende le tarde ore della sera e le prime ore del mattino;

Valutato che a tale proposito la Regione Piemonte ha previsto, nella DCR 1 marzo 2000, n. 626-3799, forme alternative di commercio su aree pubbliche tra le quali spiccano "zone di sosta prolungata, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiane o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere". Dette aree devono essere pubbliche o private (per queste ultime deve esistere la disponibilità di utilizzo da parte del comune) e possono essere assegnate giornalmente soli ai soggetti titolari di autorizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 25/11/2008 "Commercio su aree pubbliche - individuazione di zone di sosta prolungata da affidare in regime di autorizzazione per un periodo sperimentale di un anno ed ulteriore eventuale periodo per il commercio di prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande a mezzo veicoli attrezzati cosiddetti autobanchi, con la quale sono stati individuati i seguenti siti:

- a) lato Stura – area mercato bestiame;
- b) lato Gesso – area ex mercato delle uve;
- c) lato Sud della Città – Piazza d'Armi

e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 2010 "Commercio su aree pubbliche – individuazione di zone di sosta prolungata da affidare in regime di autorizzazione per il commercio di prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande a mezzo veicoli attrezzati cosiddetti autobanchi" con la quale sono state confermate le zone precedentemente individuate;

Considerate quindi le difficoltà riscontrate nella zona di Piazza d'Armi per lo stazionamento dell'autobanco e individuata di conseguenza l'area slargo/piazzale di Corso de Gasperi all'altezza del Centro delle Poste Italiane;

Tenuto conto che tra le aree era stata individuata "lato Stura della Città – area ex mercato bestiame", ma al momento delle delibere adottate non erano ancora iniziati i lavori in Piazza Foro Boario a termine dei quali è stato attivato un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa;

Considerata altresì la necessità di intervenire in base alla vigente normativa, si rende quindi necessario non autorizzare l'area ex mercato Bestiame – Piazza Foro Boario;

Conseguentemente, a seguito di sopralluogo da parte del Comando di Polizia Municipale, viene proposto l'uso all'interno del parcheggio di PORTA TORINO adiacente alla rotatoria;

Preso atto del parere espresso dalla IV<sup>a</sup> e VI<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23 febbraio 2017;

Visto il Decreto. Legislativo 114/1998;

Vista la Legge Regionale 28/1999 e successive modificazioni;

Vista la DCR 1 marzo 2000, n. 626-3799;

Visto l'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267;

Acquisito altresì il parere da parte del Comando di Polizia Municipale per le aree sopra citate in quanto hanno una larghezza che permette la sosta prolungata di automezzi e consente la fermata in sicurezza ai veicoli dei clienti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive ed Affari Demografici, Dott. Pier-Angelo Mariani, espresso ai sensi dell'art. 49 Del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

## **DELIBERA**

- 1) di modificare l'area quale zona di sosta prolungata da destinare al commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli attrezzati cosiddetti autobanchi come di seguito evidenziato:
  - a. lato Stura - all'interno del parcheggio di PORTA TORINO adiacente alla rotatoria;**
  - b. lato Gesso – area ex mercato delle uve;**
  - c. lato sud della città – slargo/piazzale di Corso de Gasperi all'altezza delle Poste Italiane.**

Si da atto sin d'ora che qualora in prossimità di una delle aree individuate dovesse essere attivato un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa l'autorizzazione per tale area cesserà di produrre effetto e la Civica Amministrazione potrà, se ritenuto necessario, individuare nuova area.

- 2) di stabilire che l'assegnazione delle zone di sosta prolungate sopra individuate dovrà essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri regionali di cui alla DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642:
1. maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
  2. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
  3. priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Qualora gli aventi diritto abbiano debiti con la Città di Cuneo relativi all'esercizio dell'attività commerciale costituisce condizione necessaria al fine dell'assegnazione del posteggio l'impegno a pagare anticipatamente all'assegnazione stessa detti debiti.

- 3) di stabilire altresì i seguenti requisiti vincolanti:
- superficie massima concedibile per ogni singola area: metri 3 x metri 6 pari a metri quadrati 18
  - l'attività di commercio e somministrazione dovrà essere esercitata a mezzo di veicoli e attrezzature mobili in regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. Tali attività dovranno essere posizionate e rimosse di volta in volta prima e dopo l'esercizio dell'attività. In nessun modo potranno essere utilizzate strutture ancorate in modo permanente o anche solo precario al suolo. Inoltre non potranno essere posizionati ed utilizzati, né all'interno né all'esterno dello spazio assegnato, tavolini e sedie;
  - orario di attività: dalle ore 23 alle ore 04.00;
  - dovrà essere rispettato il limite di emissione sonora;
  - periodo massimo di utilizzo: 4 giorni alla settimana;
  - assoggettamento dell'utilizzo dell'area al Canone occupazione suolo pubblico (COSAP) e alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). Il mancato pagamento costituirà causa di decadenza dal posteggio;
  - il subentrante dovrà essere in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e settore alimentare con relativa autorizzazione per il mezzo
- 4) di dar atto che restano ferme le disposizioni specifiche che regolano la materia di somministrazione di alimenti e bevande anche di natura alcolica;
- 5) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente Settore Elaborazione Dati, Attività Produttive ed Affari Demografici, Dott. Pier-Angelo Mariani.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.